

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 giugno 1987

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA - TEL. 54572798-54572385

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli recanti, uno la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II: Atti di interesse regionale (Atti della Comunità Economica Europea, dello Stato, ecc.); l'altro la Parte III (Avvisi e concorsi)

PREZZI E PUNTI DI VENDITA: Un fascicolo L. 200 (per ogni sedici pagine o frazione) - Arretrato: il doppio. I fascicoli sono in vendita presso le seguenti librerie: ROMA - Libreria delle Sette Chiese, via delle Sette Chiese, 158, tel. 5560054; Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, tel. 85081; Libreria Forense, via Marianna Dionigi, 26, tel. 3604698; Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A, tel. 6794062; FROSINONE - Libreria Cataldi, piazza Martiri di Valle Rotonda n. 4, tel. 0775/851339; LATINA - Centro Contabile Libreria Amministrativa, via Umberto I n. 58/60, tel. 0773/42826; RIETI - Libreria Moderna di Spadoni Virgilio, via Garibaldi n. 272, tel. 0746/44370; VITERBO - Libreria Benedetti R., Palazzo Uffici Finanziari, Località Pietrare, tel. 0761/35956

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Il costo dell'abbonamento annuale per Parti I, II e III è di L. 40.000; per le Parti I e II, di L. 30.000; per la Parte III, di L. 10.000. L'importo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO e deve essere versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore non si può garantire l'invio dei fascicoli arretrati se non disponibili. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione.

INSERZIONI: Il testo dattiloscritto degli atti da pubblicare, redatto in duplice copia di cui una su carta legale, salvo le eccezioni di legge, e l'altra su carta uso bollo, deve pervenire alla Direzione del Bollettino almeno 15 giorni prima della data di pubblicazione del fascicolo per il quale si chiede l'inserzione, unitamente alla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento, effettuato esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO, dell'importo della inserzione calcolato in ragione di L. 1.000 per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 maggio 1987, n. 342.

Approvazione del documento politico-programmatico della Giunta regionale Pag. 4

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 1987, n. 430.

Comune di Rignano Flaminio. Individuazione dell'area per la costruzione della nuova sede dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri. Approvazione Pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 1987, n. 431.

Comune di Grottaferrata. Variante n. 9 in località Carabrutta. Approvazione Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 1987, n. 432.

Comune di Velletri. Variante n. 11 al piano regolatore generale per la zona artigianale e commerciale. Reiezione. Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 1987, n. 609.

XVII Comunità montana. Impiego di fondi comunitari per la realizzazione di perizie di varianti e suppletive di progetti esecutivi finanziati con fondi regionali 1979 e 1980. Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 1987, n. 625.

Comune di Cerveteri. Variante al piano regolatore generale per la ristrutturazione ed il potenziamento dell'impianto di depurazione di Cerenova Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 1987, n. 628.

Comune di Albano Laziale. Progetto lavori di costruzione strada di raccordo via Trilussa - via Appia 1° lotto. Variante al piano regolatore generale legge 3 gennaio 1978, n. 1. Reiezione. Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 1987, n. 630.

Comune di Valentano. Piano regolatore generale. Approvazione Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 1987, n. 793.

Fondazione italiana Silvestrelli per l'alcolismo. Riconoscimento personalità giuridica Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 1987, n. 890.

Comune di S. Vito Romano. Piano regolatore generale. Approvazione Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 1987, n. 891.

Comune di Anticoli Corrado. Piano regolatore generale. Approvazione Pag. 27

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 1987, n. 950.

Revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Viterbo per l'anno 1986 Pag. 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 1987, n. 951.

Revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Frosinone per l'anno 1986. Pag. 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 1987, n. 431.

Comune di Grottaferrata. Variante n. 9 in località Cartabrutta. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'urbanistica;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 19 dicembre 1972 con cui è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Grottaferrata (Roma);

Ritenuto che con delibera di Giunta regionale n. 6752 del 28 dicembre 1978 è stata concessa l'autorizzazione allo « studio » della variante n. 9 al piano regolatore generale per la località Cartabrutta con le limitazioni indicate nel parere n. 2326, del 16 ottobre 1978, della Sezione urbanistica regionale che forma parte integrante della stessa delibera n. 6752;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 217 del 6 aprile 1981 vista dalla competente Sezione di controllo nella seduta del 26 agosto 1981, verbale n. 181 con la quale il comune di Grottaferrata ha adottato la variante di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n. 4 osservazioni in ordine alle quali il comune ha controdedotto con delibera consiliare n. 135 del 26 aprile 1982;

Considerato che gli atti e gli elaborati della variante presentati all'Assessorato regionale all'urbanistica e assetto del territorio, sono stati da questo sottoposti all'esame del comitato tecnico consultivo regionale;

che il citato consesso, con voto n. 100/6 in data 19 ottobre 1984 ha manifestato l'avviso che la variante sia meritevole di approvazione con le limitazioni e prescrizioni specificate nel voto stesso;

che con lo stesso voto, il comitato tecnico consultivo regionale si è pronunciato anche in merito alle osservazioni presentate avverso le previsioni della variante esprimendo avviso parzialmente difforme da quello formulato dal comune in sede di controdeduzioni;

che il predetto consesso ha espresso l'avviso che tutte le modifiche richieste, ivi comprese quelle derivanti dalle decisioni assunte in merito alle osservazioni, possono essere introdotte d'ufficio in sede di approvazione della variante di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la lettera 30 marzo 1985, n. 1342 con la quale l'Assessorato regionale all'urbanistica ed all'assetto del territorio ha comunicato le modifiche proposte dal comitato tecnico consultivo regionale al comune di Grottaferrata, invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 765/1967;

Vista la deliberazione consiliare n. 57 in data 13 giugno 1986, con la quale il comune di Grottaferrata ha accettato integralmente le modifiche come sopra comunicate;

Considerato che la variante consiste nel cambiamento di destinazione di un'area in località Cartabrutta di circa 2,92 ha, da zona agricola I1 (con indice di fabbricabilità per le residenze pari a 0/03 mc/mq) a zona D1 estensiva (con indice di fabbricabilità pari a 0,55 mc/mq);

che le motivazioni adottate dall'amministrazione comunale per giustificare la variante si ritengono ammissibili;

che si ritiene opportuno tuttavia prescrivere che la variante stessa, venga limitata alle sole particelle catastali elencate nella citata delibera della Giunta regionale n. 6752 di autorizzazione della variante stessa;

che pertanto la zona D1 da riconfermare sarà quella composta dalle aree interessate delle seguenti particelle catastali del foglio 18 del comune di Grottaferrata: n. 255, 256, 257, 258, 260, 262, 307, 308, 309, 464, 720, 756, 768, 785, 776, 767, 777, 780, 747, per intero e da quota parte della particella 311 limitata dal prolungamento della linea di confine della particella 311 stessa;

Considerato che la variazione del peso insediativo, conseguente al cambiamento di zona comporta rispetto alle previsioni del piano regolatore generale un incremento accettabile;

che si concorda con quanto previsto nella delibera consiliare n. 217 del 6 aprile 1981, circa l'obbligo di attuazione dello zona mediante un P.P.E.;

Considerato che l'indice di fabbricabilità $I_f = 0,55$ mc/mq attinente alla zona D1, in questo caso, si deve intendere territoriale, in analogia a quanto disposto dalla citata delibera della Giunta regionale n. 998 del 19 dicembre 1972, di approvazione del piano regolatore generale di Grottaferrata;

che di conseguenza dovrà essere rispettato il minimo inderogabile dei servizi pari a 18 mq/abitante prescritto dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;

che stante il previsto aumento del peso insediativo, in sede di presentazione del P.P.E. il comune dovrà dimostrare mediante apposita documentazione tecnica che l'utenza dei servizi canalizzati della zona non subirà squilibri;

che affinché vengano inoltre rispettate le disposizioni statali in materia igienico-sanitaria si ritiene opportuno prescrivere che il P.P.E. riporti il preventivo benessere della locale unità sanitaria locale RM 29, che dovrà esprimersi sulla concreta applicazione di quanto disposto dalla legge statale n. 319 del 10 maggio 1976, n. 650 del 24 dicembre 1979, dal decreto ministeriale 4 febbraio 1977, e dalle leggi regionali n. 41 del 15 settembre 1982 e n. 34 del 9 maggio 1983;

che una particolare cura dovrà porsi nella impostazione della soluzione viaria di collegamento, della zona da variare, con l'allacciamento alle reti stradali primarie, stante il particolare volume di traffico attualmente determinatosi a Grottaferrata;

che stante il vincolo paesaggistico ex lege n. 1497 del 26 giugno 1939 sul territorio di Grottaferrata, sia il P.P.E. che il successivo rilascio delle concessioni, dovrà essere subordinato al preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale competente;

che dal momento quindi che la zona è dotata di particolari pregi ambientali, essendo inserita nel contesto già delicato dei Castelli Romani, la soluzione planovolumetrica da adottarsi in sede di P.P.E. dovrà essere estremamente rispettosa dell'ambiente e non potranno autorizzarsi dal comune, ai sensi della legge n. 1497/39, episodi edificatori che arrechino lesioni al contesto circostante;

che pertanto, i caratteri architettonici, le tipologie ed i dettagli costruttivi, dovranno essere unificati al massimo, al fine di realizzare una composizione architettonica il più gradevole possibile;

Considerato che per quanto riguarda le osservazioni presentate avverso alla presente variante, che pur sussistendo per l'amministrazione l'obbligo giuridico di pronunciarsi su di esse in quanto a differenza delle opposizioni, sono da assimilare a semplici denunce, si ravvisa tuttavia, l'opportunità di prenderle in esame come apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del piano;

che in diffinità delle controdeduzioni comunali le osservazioni Graziani Diamira (1) e Cacciatore Romolo (4) vanno respinte in quanto il loro accoglimento apporterebbe ulteriore aumento del peso insediativo creando le premesse per la richiesta di ulteriori variazioni con la conseguente saturazione abitativa totale dell'isolato di Cartabrutta;

che le altre due osservazioni vanno respinte in conformità e per i motivi addotti nelle controdeduzioni comunali che si condividono;

Visto il primo comma dell'art. 18 della legge regionale 5 gennaio 1985, n. 4;

Visto il voto del comitato tecnico consultivo regionale n. 100/6 del 19 ottobre 1984;

all'unanimità:

Delibera:

Con le prescrizioni e le limitazioni di cui alle premesse, è approvata la variante n. 9 del piano regolatore generale di Grottaferrata adottata con deliberazione consiliare n. 217 del 6 aprile 1981 vistata dall'Assessore all'urbanistica e assetto del territorio in una planimetria in scala 1:2.000.

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto specificato nelle premesse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il Presidente
MONTALI

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 20 marzo 1987, verbale 788/157.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 1987, n. 432.

Comune di Velletri. Variante n. 11 al piano regolatore generale per la zona artigianale e commerciale. Reiezione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'urbanistica;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 3650 in data 3 agosto 1976 con la quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Velletri;

Vista la deliberazione consiliare n. 273 in data 2 aprile 1982, divenuta esecutiva ai sensi della legge numero 62/1953, con cui il comune di Velletri ha adottato la variante n. 11 al piano regolatore generale per la zona artigianale e commerciale;

Considerato che gli atti e gli elaborati della variante in questione presentati all'Assessorato regionale all'urbanistica ed all'assetto del territorio per l'approvazione sono stati da questo sottoposti all'esame del comitato tecnico consultivo regionale, I Sezione;

che il suddetto consesso, con voto n. 113/4 emesso nella adunanza del 22 giugno 1985, ha espresso il parere che il progetto di variante di che trattasi non sia meritevole di approvazione per i motivi indicati nel voto stesso che integralmente si riportano:

« La variante interessa un'area di circa 10 ettari, che nel vigente piano regolatore generale di Velletri, è destinata a zona agricola di tipo E.

La configurazione di tale area, che peraltro lascia una porzione a verde agricolo, incuneata tra la stessa e la nuova viabilità di piano, senza che quest'ultima abbia obiettive possibilità di sviluppo delle attività primarie, per dimensioni e forma, non appare giustificata né da un programma organico delle località artigianali e commerciali e quindi dalle loro future necessità di espansione, né da qualsivoglia ragione che ne giustifichi in particolare l'ubicazione.

La variante, inoltre, non tiene conto delle linee e degli indirizzi del piano regolatore generale vigente e soprattutto della prescrizione regionale che in sede di approvazione del medesimo escluse l'utilizzazione a fini edificatori della zona nella quale l'area artigianale viene ora ubicata. Infatti la stessa era stata originariamente destinata dal comune a zona residenziale di espansione di tipo C1, e declassata a zona agricola di tipo E, in sede di approvazione del piano regolatore generale da parte della Giunta regionale del Lazio.

Anche nei riguardi dei collegamenti stradali e ferroviari, la scelta non sembra felice, tenuto conto che, se in effetti lo sviluppo delle attività artigianali e commerciali dovesse presentarsi ragionevole per Velletri, le possibilità di espansione dell'insediamento proposto si troverebbero alquanto penalizzate.

Il comune di Velletri è stato d'altra parte incluso in zona sismica con decreto ministeriale 1° aprile 1983